Sentenza n. 57 **/2025**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Marcello Iacubino Presidente f.f., relatore

dott. Giovanni Natali I Referendario

dott. Andrea Costa I Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. **37737** del registro di segreteria, nei confronti di:

Girardi Vincenzo (GRRVCN56S16A225Q), nato ad Altamura il 16/11/1956, ivi residente in Via S. Rita n 7, in proprio nonché nella qualità di rappresentante legale p.t. della società "*Il Feudo di Girardi Vincenzo e Basile Chiara Snc*" (P.I. 06329350729), corrente in Altamura alla via Santa Rita n. 7, ed ivi entrambi elettivamente domiciliati, rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Dininno (pec: dininno.stefano@avvocatibari.legalmail.it) con studio in Altamura alla via Mestre n. 19.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti di causa.

Data per letta, nella pubblica udienza del 19 febbraio 2025 – con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Gisotti – la relazione del giudice Marcello Iacubino, e uditi il P.M. nella persona del S.P.G. Maria Stefania Balena e l'Avv. Stefano Dininno per la parte convenuta.

Ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. – Premessa.

La Guardia di Finanza – Tenenza di Bitonto ha trasmesso alla Procura l'esito di un'indagine riguardante la percezione illecita di finanziamenti comunitari per un totale di € 199.514,19 da parte della società "*Il Feudo di Girardi Vincenzo & Basile Chiara s.n.c.*" (nel prosieguo, anche "*Il Feudo s.n.c.*" o semplicemente, "*la società*"), con sede legale in Altamura (BA), e luogo d'esercizio in Bitonto (BA), nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – FEASR Regione Puglia.

1.1 – I finanziamenti ottenuti dalla società.

Dal 2011 al 2013, la società ha ottenuto tre finanziamenti (con trasferimento degli aiuti da parte dell'AGEA) destinati alla creazione e al miglioramento di strutture agrituristiche di seguito indicati (Domande di aiuto n. 94750899737, n. 94750896550 e n. 94752021975).

1.2 – MISURA 313, Azione 5. **Bando pubblicato sul BURP n. 99/2011**.

Obiettivo: Creazione di piccole strutture ricettive per il turismo rurale.

Progetto: Ristrutturazione di camere da letto, miglioramento della sala di somministrazione e ripristino di strutture sportive.

Contributo pubblico ricevuto: € 49.499,96, il 50% della spesa totale di € 98.999,91.

1.3 – MISURA 311, Azione 1. Bando pubblicato sul BURP n. 60/2011.

Obiettivo: Adeguamento di locali preesistenti per attività agrituristica.

Progetto: Ristrutturazione di un locale da destinare alla somministrazione e alla vendita di prodotti tipici.

Contributo pubblico ricevuto: € 49.499,96, il 50% della spesa totale di €

98.999,91.

1.3 – MISURA 311, Azione 1. Bando pubblicato sul BURP n. 60/2011.

Obiettivo: Modernizzazione della cucina e dei locali di servizio per potenziare l'offerta agrituristica.

Contributo pubblico ricevuto: € 100.514,27, il 50% della spesa totale di € 201.028,54.

2. – Le irregolarità riscontrate.

Le ispezioni effettuate nel 2022 dalla Guardia di Finanza hanno rivelato che:

- la struttura risultava in completo stato di abbandono;

- le attrezzature acquistate (cucine, forni, lavastoviglie, etc.) non erano mai state utilizzate e molte risultavano ancora imballate;

- la società non aveva mai avviato l'attività agrituristica;

- dal 2015, la proprietà era stata pignorata dalla banca *Monte dei Paschi di Siena* a causa di insolvenze sul mutuo. Sul punto, il delegato della società in sede di sopralluogo dei militari operanti confermava che l'attività non era mai stata avviata, rendendo evidente che i finanziamenti sono stati ottenuti senza rispettare gli obblighi previsti.

La Regione Puglia ha disposto la revoca delle relative domande di aiuto n. 94750896550, n. 94750899737 e n. 94752021975.

3. – L'accusa della Procura.

La società ha indebitamente percepito i contributi per un totale di € 199.514,19, causando un danno erariale di cui la Procura chiede il risarcimento integrale a favore dell'ente erogatore AGEA.

L'indagine ha accertato una condotta dolosa, in quanto la società, basandosi su documentazione non veritiera, ha ottenuto fondi pubblici senza svolgere

l'attività per cui erano stati concessi, contravvenendo all'impegno di esercitare l'attività e mantenere la destinazione d'uso per almeno cinque anni.

Il Requirente, pertanto, ha notificato l'invito a dedurre previsto dall'art. 67 del d. lgs. 26.08.2016, n. 174 alla società e al rappresentante legale all'epoca dei fatti sig. Girardi Vincenzo, i quali si sono difesi *ante causam* anche attraverso l'audizione personale di quest'ultimo.

Ha poi provveduto a convenire i predetti davanti a questa Corte, non ritenendo sufficienti per l'archiviazione le deduzioni spiegate dagli odierni convenuti, postulando il risarcimento a titolo di danno erariale per l'intero importo dei contributi ottenuti.

4. – La difesa.

I convenuti, con comparsa tempestivamente depositata, hanno eccepito:

- la nullità dell'atto di citazione per notifica inesistente o nulla perché inoltrata all'indirizzo PEC del difensore senza che questi avessero eletto domicilio presso di lui ed anzi lo avevano eletto presso la propria sede legale o di residenza anagrafica;

- la prescrizione dell'azione risarcitoria;

- l'inammissibilità della domanda per la contemporanea condanna civile a favore della Regione Puglia nell'ambito del giudizio penale che li vede coinvolti e in cui è già intervenuta sentenza di condanna in I grado (cui sta proponendo appello). A tale riguardo chiedono anche la sospensione del presente processo attesa la medesima richiesta risarcitoria postulata in sede penale;

- l'infondatezza nel merito della domanda posto che le opere sono state effettivamente realizzate e i beni acquistati, come da documentazione

fotografica depositata; e difatti gli interventi hanno superato tutti i controlli predisposti dalla Regione Puglia durante l'iter del finanziamento, incluso quelli "*in loco*"; inoltre, il mancato avvio dell'attività è dovuto al pignoramento della struttura (che ha determinato lo spossessamento del bene), in relazione al quale non vi era alcun obbligo di comunicazione alla Regione, specie ove si consideri che il richiedente è persona di basso livello di scolarizzazione e affetto da una grave ipoacusia;

- le porzioni dell'azienda interessate dagli interventi di ristrutturazione e di allestimento conservano tutt'ora la destinazione d'uso prevista nei bandi di aiuto, né sono state, nelle more, alienate;

- in via istruttoria, formulano richieste di interrogatorio libero, di escussione testi e di sopraluogo tecnico presso l'azienda agricola.

5. – L'udienza di discussione.

Il Pubblico Ministero e il difensore della parte convenuta hanno concluso come da verbale in atti.

La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.

6. – L'esame delle eccezioni preliminari e delle richieste istruttorie.

6.1. – L'eccezione di inesistenza/nullità della notifica e per conseguenza dell'atto di citazione, per quanto fondata nel merito, va respinta in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo sancito dall'art. 48 c.g.c., in combinato disposto con il precedente art. 44, comma 3, come da pacifica giurisprudenza contabile e civile.

Sul punto va soggiunto che, poiché la notifica è stata effettuata a soggetto non estraneo ma comunque ricollegabile ai convenuti, essa non può dirsi inesistente ma semplicemente nulla: ciò consente, in presenza di una formale

costituzione in giudizio della parte convenuta, che ha esplicato una piena e sostanziale difesa, di ritenere sanato tale vizio.

6.2. – Deve essere rigettata anche l'istanza di sospensione del presente giudizio: granitico e condivisibile è l'orientamento di questa Corte, sulla piena autonomia delle giurisdizioni. Non è necessario attendere l'esito del processo penale anche perché il Collegio già dispone di tutti gli elementi utili ai fini del *decisum*, elementi qui utilizzabili in ossequio al principio di circolarità delle prove e secondo il proprio libero convincimento; per la stessa ragione, si ritengono inammissibili perché irrilevanti e perciò vanno rigettate le richieste istruttorie formulate dalla difesa dei convenuti.

7. – L'esame (congiunto) del merito e dell'eccezione preliminare.

L'eccezione di prescrizione sollevata dai prevenuti è infondata, pur essendo inconfutabile il decorso di più di cinque anni tra la data dei versamenti delle varie *tranche* dei contributi effettuati dalla Regione Puglia (a partire dal 29.12.2011: v. pag. 5, 7, 8 e 10 dell'atto di citazione e la documentazione conducente) e la data della notificazione dell'invito a dedurre della Procura (ad avviso dei convenuti primo atto interruttivo della prescrizione), avvenuta il 24.06.2024.

Nel caso in esame ricorre un'ipotesi di occultamento doloso, concretatosi nell'aver omesso di comunicare doverosamente all'ente pubblico competente la perdita di disponibilità degli immobili oggetto di finanziamento e il mancato svolgimento dell'attività. La situazione in esame è speculare a quella di chi presenta la domanda di contributo pubblico nella consapevole assenza del possesso di un requisito dichiarandone tuttavia falsamente la sussistenza. La giurisprudenza ritiene che il doloso occultamento in caso di illeciti dolosi può

coincidere con il comportamento foriero di danno erariale, purché includa atti specificamente volti a prevenire il disvelamento di un danno ancora *in fieri* oppure a nascondere un danno ormai prodotto (tra le tante, cfr. C. Conti, Sez. IIIA, n. 830/2012).

I bandi pubblici esigevano a chiare lettere che la presentazione delle domande di aiuto fosse accompagnata da "*copia dei titoli di possesso (proprietà e/o usufrutto e/o affitto regolarmente registrato) da cui risulti la piena disponibilità degli immobili condotti dal richiedente (terreni, fabbricati, etc.)* …" (cfr. l'art. 6, punto 4), e che i richiedenti si impegnassero (cfr. l'art. 10, punto 4 di uno dei due bandi e l'art. 11, punto 10 dell'altro), a "*fornire ogni opportuna informazione*" agli organismi deputati alla verifica e al controllo.

Nella stessa univoca direzione muoveva anche la clausola inserita in tutte le domande di ammissione presentate dalla società, che obbligava il richiedente/beneficiario a "*comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda*", a significare che le condizioni in base alle quali il contributo era concesso – tra cui lo svolgimento dell'attività dedotta nel programma di aiuti – dovevano essere mantenute per almeno cinque anni.

Il Girardi, nel momento in cui ha partecipato ai suddetti bandi presentando le domande di aiuto in nome e per conto della società, ha dichiarato di conoscere pienamente le vincolanti e ineludibili prescrizioni del bando e ha assunto gli impegni condizionanti la concessione del finanziamento, tra cui quello di non distogliere dalla prevista destinazione d'uso gli investimenti ammessi ai benefici e di svolgere l'attività conseguente per un periodo pari ad almeno cinque anni (a partire dalla data di accertamento finale di regolare esecuzione ovvero successivi alla data del provvedimento di liquidazione del saldo del

contributo concesso, a seconda della misura).

Vige in materia il principio di autoresponsabilità nella produzione di dichiarazioni e di documenti: era, dunque, suo onere comunicare la permanenza di tutti i presupposti per il mantenimento dell'incentivo, ricadendo su di lui eventuali carenze o la perdita dei requisiti che incidevano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa (Cons. Stato, sez. IV, n. 8808 del 2019; n. 6583 del 2019). In altri termini, era obbligato a comunicare alla Regione Puglia (o a chi per lei) la sopravvenienza di qualunque ipotesi ostativa all'erogazione degli incentivi, e perciò anche quella che a dire della parte convenuta ha determinato a partire dal 2015 l'impossibilità di svolgimento dell'attività, vale a dire il pignoramento eseguito dalla Banca *Monte dei Paschi di Siena*.

Non può accogliersi l'assunto difensivo secondo cui una comunicazione di tal genere non era dovuta perché non prevista dai bandi: questi ultimi sono atti a contenuto generale e non è pensabile che possano contemplare o indicare tutte le possibili cause di impedimento all'attuazione del programma ammesso a finanziamento; e difatti si limitavano a prevedere (in via generale) che il beneficiario dovesse comunicare ogni modificazione delle condizioni che avevano legittimato la concessione del contributo, tra le quali vi era giustappunto la *piena disponibilità degli immobili condotti dal richiedente*.

L'aver sottaciuto alla Regione Puglia tale condizione ostativa al mantenimento del contributo (non avere più la *piena disponibilità* del bene, per effetto dello *spossessamento* che il pignoramento implica, come argomentato anche da parte dei convenuti), ha indotto in errore la Regione, la quale ha continuato a ritenere che il programma imposto al beneficiario

seguisse regolarmente il suo corso. In questo modo la società ha creato una situazione apparente diversa da quella reale, concretando un comportamento tale da impedire all'Amministrazione la conoscibilità di un elemento essenziale ai fini della conferma del contributo.

Alla stessa conclusione si giunge se si considera che la società ha presentato, in data 13.08.2018 (cfr. la visura camerale in atti), alla Camera di Commercio di Bari, la dichiarazione di avvio dell'attività di *esercizio di bed and breakfast*. Tale condotta non può assumere alcun altro significato se non quello di occultare una situazione dannosa per le finanze pubbliche, frapponendo un velo rispetto ad eventuali controlli esercitabili da parte dell'ente pubblico competente, al fine di conservare i benefici ottenuti. Essa è stata perpetrata nella piena consapevolezza di non svolgere alcuna attività, poiché nel 2015 era intervenuto il pignoramento: il sig. Nicola Girardi (figlio dell'odierno convenuto, presente all'atto delle verifiche ispettive della Guardia di Finanza nella sua qualità di persona delegata dalla società *Il Feudo*) ha candidamente ammesso tale circostanza nel 2022 quando la struttura è stata trovata in uno stato incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività.

Anche la stessa presentazione delle domande di pagamento delle ulteriori *tranche* e del saldo del finanziamento, rese nella consapevolezza di essere incorsi in una causa di revoca/decadenza dagli aiuti finanziari concessi, può ritenersi una condotta specificamente indirizzata a prevenire il disvelamento di un danno *in fieri* da parte dell'ente danneggiato.

Tali condotte costituiscono impedimenti giuridici ad agire per il creditore danneggiato nell'ottica dell'art. 2935 c.c., rilevanti ai fini di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994 in termini di occultamento doloso; di

conseguenza nel caso di specie l'*exordium praescriptionis* coincide con la data in cui è pervenuta alla Regione Puglia e ad AGEA la denuncia della G.d.F. n. 93974/2023, vale a dire il 22.02.2023, momento in cui il danno risulta delineato in tutte le sue componenti e l'ente danneggiato ne è venuto compiutamente a conoscenza (cfr. la nota della G.d.F. n. 241583/2023 del 12/05/2023 e relativo all. 5, in doc. 2, p. 158; la nota AGEA del 23.05.2024 in doc. 3): cfr., in termini, Sezione giur. T.A. Adige, n. 11 del 2020; Sezione giur. Sicilia, n. 65 del 2018; Sezione giur. Puglia, n. 519 del 2017; IA, n. 245 del 2017; IIIA, n. 682 del 2015.

Nel merito, la società ha, secondo questa Corte, violato scientemente le prescrizioni sostanziali dei bandi pubblici dirette a disciplinare la concessione e la conservazione degli aiuti *de quibus*, cui si era vincolato attraverso la presentazione e la sottoscrizione delle domande di aiuto; come già osservato, tale consapevolezza sussisteva anche nel momento in cui ha presentato le ulteriori domande di anticipazione e/o di saldo in epoca successiva al 2015, quando ben sapeva di non avere né realizzato gli interventi volti a realizzare/migliorare la struttura ricettiva e ad adeguare la sala da adibire alla somministrazione e alla vendita dei prodotti tipici del territorio, né avviato alcuna attività agrituristica.

La giurisprudenza è costante nello stigmatizzare gli effetti dell'omessa comunicazione della mancata integrazione delle condizioni richieste per l'erogazione del contributo (quali ad es. la cessazione anticipata dell'attività imprenditoriale), ritenendo che tale evento "*comporta il mancato raggiungimento dell'interesse pubblico perseguito con la concessione del finanziamento, per cui la corrispondente spesa sostenuta si rivela priva di*

utilità, pertanto, dannosa per l'Erario, anche sotto il profilo della mancata disponibilità di tali somme per il finanziamento di altre attività imprenditoriali" (cfr. *ex plurimis*, Sezione Giur. per la Regione Calabria, sentenza 28/01/2014 n. 15); e che «*gli obblighi gravanti sul soggetto che ha ottenuto una pubblica contribuzione ricomprendono tutti gli adempimenti fissati nel contratto di concessione del contributo, sicché lo sviamento rispetto alla finalità voluta dalla legge può realizzarsi sia nella fase di concessione della provvidenza (ad esempio attraverso false attestazioni preliminari all'ammissione al beneficio, cfr. Sez. Sardegna, sent. n. 142/2013) sia nella fase conclusiva dell'attività, allorché – unitamente alla circostanza di non avere protratto l'attività stessa per il periodo minimo prefissato – sia occorsa la colposa omissione della comunicazione della cessazione*» (Sezione giur.le Puglia, sentenza n. 259/2015).

Sussiste dunque sia l'antigiuridicità della condotta che l'elemento oggettivo richiesto ai fini dell'affermazione della responsabilità amministrativa della società e del suo amministratore, legale rappresentante p.t. che per essa ha agito.

Tranciante sotto il profilo oggettivo è la documentazione fotografica risalente ai mesi di aprile-giugno 2022, allegata alla denuncia di danno erariale, la quale plasticamente dimostra che i lavori di miglioramento oggetto dei progetti ammessi a contributo a quella data non erano ancora stati realizzati (trovandosi i beni interessati in uno stato di assoluto degrado e abbandono e i beni acquistati per l'esercizio di tale attività mai stati messi in funzione), e che, pertanto, era impossibile esercitare *in loco* qualsiasi tipo di attività turistico-ricettiva e per conseguenza rispettare la condizione del mantenimento della

destinazione d'uso prevista nelle domande di aiuto (cfr. il verbale della Guardia di Finanza di accesso alla struttura nel mese di aprile 2022).

Gli interi contributi versati alla società *Il Feudo* in conseguenza delle sopra indicate condotte devono perciò reputarsi indebitamente percepiti.

8. – La disamina delle eccezioni difensive.

La domanda di ammissione alla procedura di concordato non elide o riduce la responsabilità dei convenuti: essa è, difatti, successiva alle domande di pagamento del 2017 e 2018, e non cambia la situazione sia rispetto alla materiale indisponibilità che affliggeva i beni staggiti quando le domande testé indicate sono state presentate, che riguardo alla mancata intrapresa dell'attività economica nell'orizzonte temporale più volte indicato.

Il reale avvio e svolgimento di tale iniziativa rappresentava lo scopo finale degli aiuti sottesi al Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Fondo F.E.A.S.R, in riferimento sia alla misura 313-azione 5 che alla misura 311-azione 1, come risulta ben evidente dal bando di ammissione ai finanziamenti (per la Misura 311 - Azioni 1 e 4), nel momento in cui affermava (cfr. gli art. 1 e 2) che la finalità del bando era quella di favorire la "*diversificazione delle attività e del reddito dell'impresa agricola*", "*di favorire la creazione di nuove fonti di reddito e occupazione…per contrastare la diminuzione di competitività del settore agricolo e il conseguente abbandono delle attività*"; identicamente il bando afferente alla misura 313-Azione 5 finanziava "*la riqualificazione e l'adeguamento di immobili, nonché l'acquisto di arredi e di attrezzature* [si badi bene] *per lo svolgimento di attività ricettive di piccole dimensioni…*".

Negli stessi sensi i piani aziendali presentati a corredo delle domande di aiuto,

dove si faceva riferimento alla realizzazione degli interventi per "*consentire il riutilizzo degli esistenti locali destinati alla ricettività turistica…oltre, … a ripristinare l'utilizzo delle strutture sportive esistenti*", che dovevano tutti essere messe "*a disposizione della comunità*"; ovvero per "*ripristinare l'attività agrituristica esercitata in passato dal precedente proprietario…L'attività a farsi offrirà non solo la somministrazione di alimenti, ma anche il soggiorno in azienda…*" e dunque ad un'attività che consentisse l'effettiva utilizzazione delle strutture oggetto di intervento.

Il finanziamento di tali interventi, dunque, non era fine a sé stesso ma era funzionale al reale svolgimento di un'attività turistica onde contrastare la dispersione delle imprese nel settore agricolo.

Per tali motivi non assume rilievo la deduzione difensiva secondo cui attualmente le porzioni in argomento del complesso aziendale del *Feudo snc* sono state ristrutturate e realizzate in conformità ai progetti presentati nell'ambito delle domande per cui è questione, giacché quel che conta, come più volte osservato, è il mancato avvio ed esercizio dell'attività per un periodo di tempo pari a quello previsto dai bandi.

Anche l'ulteriore deduzione dei convenuti, che fa leva sull'avvenuto superamento, durante l'iter del finanziamento, dei controlli predisposti dalla Regione/GAL, incluso quelli "*in loco*", non coglie nel segno.

Nelle relazioni di sopralluogo *in situ* effettuate dal funzionario del GAL dott. Raffaele Stragapede (per due delle tre Misure il 19.06.2018, per l'altra il 07.06.2018: cfr. gli allegati n. 1, 2 e 3 rispettivamente alle lettere J, J e F del documento allegato alla nota della G.d.F. del 12.05.2022, pag. 49, 105 e 141) i controlli, riferiti agli "*Investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità*

agrituristica e a spese generali" non certificano affatto alcuna avvenuta realizzazione di lavori; e difatti, il quadro conclusivo (a pag. 5 delle relazioni), indica in sostanza che è stato eseguito solo un "*Controllo relativo all'esistenza dei documenti contabili… a giustificazione dei pagamenti erogati dal beneficiario…*" (n. I della tabella e relativo allegato I), giammai un controllo relativo all'effettiva fornitura dei beni e materiali e dei componenti edili necessari per realizzare la ristrutturazione e/o l'adattamento degli immobili in conformità al progetto finanziato o alla conformità dell'avanzamento dei lavori a tale progetto (previsti, invece, dai quadri n. II e III della tabella, ma che non risultano effettuati perché manca la corrispondente spunta); e dunque men che meno testimoniano l'effettiva realizzazione delle opere previste nei programmi di aiuti.

La prova contraria, del resto, vale a dire che i lavori programmati non sono stati effettuati, almeno fino al 2022, emerge dal sopralluogo effettuato dalla Guardia di Finanza, quando gli immobili da ristrutturare versavano in uno stato di totale degrado e abbandono (vedi sopra).

La disamina del pertinente compendio fotografico assume particolare rilievo probatorio e rende irrilevante e dunque inammissibile la richiesta di ammissione dei mezzi di prova indicati dalla parte convenuta.

9. – Conclusioni.

I convenuti hanno volontariamente contravvenuto al programma di aiuti cui hanno partecipato e a cui sono stati ammessi. In base alle vincolanti prescrizioni della procedura avevano l'obbligo di realizzare gli interventi programmati, di avviare ed esercitare l'attività agrituristico-ricettiva per almeno cinque anni, ma non lo hanno fatto, omettendo per di più di denunciare

doverosamente all'Ente competente una sopravvenienza impeditiva del perfezionamento del contributo, da loro ben cognita. Per di più hanno dichiarato (falsamente) alla Camera di Commercio l'avvio della relativa attività e hanno presentato le successive domande di pagamento/saldo delle rimanenti quote del finanziamento ben consapevoli di non averne più titolo.

Alla luce di tali evidenze fattuali e giuridiche emerge la loro piena responsabilità amministrativa per il danno arrecato alle finanze dell'AGEA.

La società e la persona fisica - legale rappresentante p.t. Girardi Vincenzo vanno, per conseguenza, condannati in solido ("*operando il concorso dell'una e dell'altra*": cfr. Cass. SS.UU. 31/07/2017 n. 18991, Cass, SS.UU, 09/01/2013 n. 295, Cass. SS.UU., ord 03/03/2010 n. 5019) al risarcimento del danno arrecato alla precitata Agenzia, pari a € 199.514,19, su cui è dovuta la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di percezione delle somme e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Sulla somma così rivalutata da quest'ultima data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi in misura legale.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate con nota a margine della sentenza, giusta l'art. 31, comma 5 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37737** del registro di Segreteria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie la domanda attorea e, per l'effetto

CONDANNA

il Sig. **Girardi Vincenzo**, in proprio e nella qualità di rappresentante legale

p.t. della società "*Il Feudo di Girardi Vincenzo e Basile Chiara Snc*", in epigrafe generalizzati, al pagamento in favore dell'AGEA della somma di euro € 199.514,19, oltre rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di percezione delle somme e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali, sulla somma così rivalutata da quest'ultima data e sino al soddisfo.

Condanna altresì i predetti, in solido al pagamento delle spese del giudizio, nella misura liquidata dalla Segreteria con nota in calce.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.

Il relatore - Presidente f.f.

(Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il 28/2/2025

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 176,00.
Il Funzionario
Francesco Gisotti